

COMUNE DI MOENA
Prot. 0011059 del 23/12/2010-A
Class. 7.9



Prot. N. 2037/2010

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**

Presidenza

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

(22/12/2010)

Addì 22/12/2010, alle ore h. 09,30, in Trento - Largo Pigarelli n. 1, presso la sede del Tribunale di Trento, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del **Dott. Sabino Giarrusso, Presidente del Tribunale di Trento**, giusta delega di cui al D.M. 16 luglio 2001, e il **COMUNE DI MOENA**, Piaz de Sotegrava n. 20 - 38035 MOENA (TN), C.F./P.IVA: 00152150223, in persona di: **il Sindaco Riccardo FRANCESCHETTI**, nato a Cavalese (TN) il 03/04/1967, identificato a mezzo carta d'identità nr.: AK8093186 dd. 03/06/2005, denominato d'ora in avanti il "Comune", si conviene e si stipula quanto segue,

PREMESSO

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le

amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis, D.Lgs 285/1992 (mod. dalla legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il "Comune" è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero 3 - 4 (tre-quattro); il tutto meglio specificato nell'allegato tecnico di cui all'istanza citata.

ART.1

(Attività da svolgere)

il "Comune" in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il "Comune" citato specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività di custodia, sorveglianza e pulizia c/o sale, palestra ed altri immobili comunali; assistenza durante eventi/manifestazioni socio-culturali;**
- b) accompagnamento nell'attraversamento stradale dei bambini delle scuole;**
- c) manutenzione ordinaria beni comunali, parchi e giardini (verde- strade-sentieri-riordino attrezzature ecc.);**
- d) sistemazione archivio-servizio fotocopie ecc.;**
- e) ogni altra attività assegnata di volta in volta dal Segretario comunale.**

ART.2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del

decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento secondo la seguente articolazione:

5 giorni - da lunedì a venerdì, per un massimo di 30 h. settimanali - riposo sabato e domenica

ART.3

(Coordinatori delle prestazioni)

il "Comune", che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

il "Comune" per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

il "Comune" si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il "Comune" si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e

morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

il "Comune", si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto, a il "Comune", di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico de: il "Comune";

ART.6

(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 9

(Relazione sull'applicazione della convenzione)

il "Comune", predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (tribunale.trento@giustizia.it);

ART.10

(Durata dell'accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione;

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, composto di cinque/sei pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

p. il COMUNE DI MOENA

il Sindaco Riccardo FRANCESCHETTI

IL PRESIDENTE

dott. Sabino GIARRUSSO

